

F.to Busin Alberto

F.to Cecchetto dott.ssa Maria Teresa

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI ZANÈ

PROVINCIA DI VICENZA

Rep. n.

Prot. n.

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE PER GESTIONE DELLA
"CASA DELL'ACQUA" COMUNALE.

L'anno DUEMILADICIASETTE, addì _____ del mese di
_____ (___/___/2017), presso la sede del Comune di
Zanè,

tra

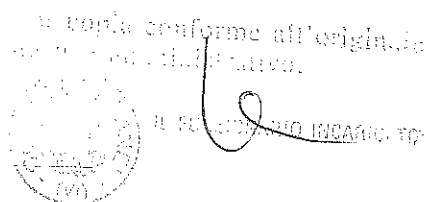
- Cavedon Luca, nato a Schio (VI) il 01 luglio 1967 e residente
a Schio (VI) in via G. Marzari, 2, il quale interviene nel presente
atto in nome e per conto del Comune di Zanè, che rappresenta, ai
sensi T.U.L. Ordinamento E.L. e Decreto Sindacale n. ___ del
_____ Partita I.V.A. 00241790245

e

- il Sig. _____ nato a _____ il ___/___/___ e
residente a _____ (___), via _____ n. _____
C.F. _____ il quale dichiara di intervenire nella
sua qualità di legale rappresentante della Società Doch Srl (in
seguito chiamata "Concessionaria") con sede in Via
_____ n. _____ a _____ (VI) Partita IVA
_____.

PREMESSO CHE

con concessione n. _____ del _____ l'Amministrazione
Comunale, su deliberazione n. _____ del _____, aveva



concesso alla ditta DOCH Srl con sede a _____
in Via _____ n. _____ (VI) Partita IVA
_____ l'installazione e la gestione del servizio
di erogazione di acqua potabile microfiltrata a temperatura
ambiente, fredda e fredda gasata, con sistema di pagamento a
monete e/o a chiavetta prepagata ricaricabile e/o a scheda
prepagata tramite una "CASA DELL'ACQUA" posizionata su suolo
pubblico in Piazzale Salvo D'Acquisto a Zanè.

Per effetto dei contenuti di tale atto di concessione, come
espressamente previsto, la "CASA DELL'ACQUA" è divenuta di
proprietà comunale in data _____ ai sensi dell'art. _____.

La P.A. intende proseguire nel valorizzare e incentivare l'utilizzo
dell'acqua pubblica, mediante l'installata "CASA DELL'ACQUA"
erogando acqua potabile derivante dall'acquedotto pubblico,
microfiltrata, al fine di fornirla naturale affinata fredda e affinata
fredda gassata.

Ulteriore rilevante obiettivo derivante dall'azione attuale è volto alla
diminuzione del conferimento nella raccolta differenziata da parte
della cittadinanza di contenitori per liquidi in plastica, tipici del
processo industriale dell'acqua imbottigliata commercialmente.

Alla conclusione del rapporto concessionario la ditta DOCH Srl ha
rappresentato all'Ente l'interesse alla prosecuzione nella gestione
della "CASA DELL'ACQUA".

E' interesse anche dell'Ente cercare una coerente trattativa con
tale ditta in modo da non interrompere l'erogazione del gradito

servizio alla cittadinanza; servizio che, in caso di cambiamento di gestione, subirebbe inevitabili tempi di interruzione e chiusura dell'attività per la riorganizzazione delle modalità di riscossione.

A tal fine l'Ente, perseguendo l'obiettivo dell'interesse pubblico alla massima valorizzazione della "CASA DELL'ACQUA", ha eseguito idonea verifica di mercato ricercando nel territorio i risultati conseguiti da recenti gare d'appalto per servizi similari come espletate da Alto Vicentino Servizi Spa e verificando, tramite opportuna negoziazione e idonei incontri, l'accettazione da parte della ditta DOCH Srl delle seguenti condizioni contrattuali che garantiscono il miglior raggiungimento degli obiettivi sopra evidenziati:

- durata concessione per il servizio 7 anni con decorrenza 01/01/2018;
- medesime caratteristiche, per quanto attiene agli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria in capo a Doch Srl, della concessione originaria (dandosi atto del trasferimento di proprietà della "CASA DELL'ACQUA" da Doch Srl al Comune di Zanè);
- accettazione da parte dell'Amministrazione Comunale del graduale aumento del costo dell'acqua come segue:
 - a) dall'01/01/2018 al 31/12/2018 prezzo dell'acqua liscia e gasata pari a €/lt. 0,06;
 - b) dall'01/01/2019 al 31/12/2019 prezzo dell'acqua liscia a €/lt. 0,06 e gasata pari a €/lt. 0,07;
 - c) dall'01/01/2020 al 31/12/2024 prezzo dell'acqua liscia a

€/lt. 0,06 e gasata pari a €/lt. 0,08;

- canone annuo, nel periodo di concessione, a forfait a favore del Comune di Zanè pari a 200 euro;

- canone annuo a favore del Comune di Zanè pari al 10% del valore dell'acqua venduta (valore dell'imponibile, al netto delle imposte fiscali attualmente del 10%) e conteggiata dal contatore diminuita di una quota di perdita (da calcolare in contraddittorio in base al funzionamento dell'esistente impianto) assumendo che la ripartizione tra acqua gasata e liscia sia del 70% e 30%;

Tutto quanto sopra premesso e richiamato, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO

Il presente atto regola i rapporti tra il Comune di Zanè e la ditta Concessionaria in relazione alla gestione del servizio di erogazione di acqua potabile microfiltrata a temperatura ambiente, fredda e fredda gasata, con sistema di pagamento a monete e/o a chiavetta prepagata ricaricabile e/o a scheda prepagata della "CASA DELL'ACQUA" di proprietà comunale posizionata su suolo pubblico in Piazzale Salvo D'Acquisto a Zanè;

ART. 2 – DURATA

Il presente Disciplinare di concessione ha decorrenza dal 01/01/2018 e durata di sette anni e quindi sino al 31/12/2024 salvo quanto previsto dal successivo articolo 4

ART. 3 – REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

La Concessionaria si impegna a farsi carico di tutte le richieste e relativi oneri necessari per mantenere gli attuali e futuri allacci alle utenze idriche, elettriche e fognarie necessari al perfetto funzionamento dell'impianto.

La Concessionaria si impegna a farsi carico di tutte le richieste e relativi oneri necessari per mantenere le attuali ed eventuali nuove autorizzazioni o atti comunque denominati da ottenersi da parte di Enti terzi (ASL, ARPAV, ecc.) per garantire la completa rispondenza alle norme di legge della gestione dell'impianto.

ART. 4 – PROPRIETÀ DELLE OPERE E DEGLI IMPIANTI – OPZIONE DI RINNOVO

La struttura, gli impianti e le attrezzature di cui è composto il distributore dell'acqua, sono di proprietà del Comune di Zanè.

Alla scadenza del presente atto viene riservata all'Amministrazione Comunale l'opzione di procedere ad un rinnovo alla medesime condizioni per ulteriori tre anni previo espresso ed apposito provvedimento pertinente.

ART. 5 – GESTIONE DEGLI IMPIANTI

La totale manutenzione ordinaria e straordinaria, compresa la sostituzione di elementi anche strutturali dell'impianto, nonché gli interventi di sanificazione, comprensivi di materiali di consumo, sostituzioni di parti e quanto comunque necessario per garantire nel tempo la perfetta efficienza dell'impianto, saranno a completo

carico della Concessionaria, la quale realizzerà tali interventi avvalendosi di propri tecnici specializzati. Nuovi e specifici interventi vanno invece richiesti ed autorizzati preventivamente dal Comune di Zanè proprietario della struttura.

La Concessionaria si impegna inoltre a consegnare al Comune di Zanè, al collaudo dell'impianto, le analisi dell'acqua erogata nei punti di prelievo, realizzate a proprio carico da laboratori specializzati e riconosciuti.

Le analisi dovranno contenere dati chimico-fisici, chimici, microbiologici atti a verificare il rispetto delle normative in materia di potabilità dell'acqua.

Gli interventi manutentivi e di sanificazione, a totale carico della Concessionaria, dovranno essere realizzati da tecnici specializzati con le caratteristiche e con la tempistica dettagliatamente descritti nella scheda di manutenzione, allegata al presente sotto la lettera "A" a farne parte integrante e sostanziale.

Ad ogni intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria posto in essere dalla Concessionaria, sarà compilata la scheda a bordo macchina e successivamente dovrà essere inviata al Comune dettagliata scheda tecnica dell'intervento realizzato.

La Concessionaria dovrà dotarsi del sistema di autocontrollo igienico "HACCP", al fine di valutare e stimare pericoli e rischi e stabilire misure di controllo per prevenire l'insorgere di problemi igienici e sanitari e tutelare così la salute dei consumatori.

A tal fine il Comune di Zanè opererà ed assicurerà un controllo batteriologico costante dell'acqua erogata tramite analisi da parte di Alto Vicentino Servizi Spa nella attuale attività prevista dal D.L.vo n. 31/2001.

ART. 6 DIVIETO DI SUBENTRO/CESSIONE

E' vietato il subentro di altra ditta rispetto alla Concessionaria o la cessione della medesima per tutta la durata del presente Atto.

ART. 7 – TARIFFE

L'erogazione dell'acqua avverrà con sistema di pagamento esistente mediante gettoniera con pagamento in monete e/o mediante chiavetta prepagata ricaricabile e/o mediante scheda magnetica prepagata.

La vendita delle chiavette e/o delle schede magnetiche eventualmente utilizzate è di competenza esclusiva della Concessionaria, che potrà eventualmente, a sua esclusiva discrezione ma previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, decidere di appoggiarsi a ditte terze.

Il prezzo per ogni litro erogato al consumatore è così stabilito:

- a) dall'01/01/2018 al 31/12/2018 prezzo dell'acqua liscia e gasata pari a €/lt. 0,06;
- b) dall'01/01/2019 al 31/12/2019 prezzo dell'acqua liscia a €/lt. 0,06 e gasata pari a €/lt. 0,07;
- c) dall'01/01/2020 al 31/12/2024 prezzo dell'acqua liscia a €/lt. 0,06 e gasata pari a €/lt. 0,08;

Tali prezzi non potranno subire variazioni in corso di validità del presente atto.

ART. 8 – CANONI A FAVORE DEL COMUNE DI ZANÈ

La Concessionaria dovrà versare entro il mese successivo allo scadere dell'anno di concessione su espressa richiesta dell'Ente, per i sette anni di durata, i seguenti canoni al Comune di Zanè:

- a) un canone annuo a forfait pari a 200 euro;
- b) un canone annuo pari al 10% del valore dell'acqua venduta (valore dell'imponibile, al netto delle imposte fiscali attualmente del 10%) e conteggiata dal contatore diminuita di una quota di perdita (da calcolare in contraddittorio in base al funzionamento dell'esistente impianto) assumendo che l'importo economico al litro di acqua tenga conto della ripartizione tra acqua gasata e liscia sia del 70% e 30%;

Tali conteggi andranno verificati con lettura in contraddittorio del contatore dell'acquedotto, unico strumento tecnico per valutare l'erogazione d'acqua dell'impianto.

In caso di impossibilità di lettura del contatore per manomissione o rottura del medesimo si procederà tramite medie storiche riferite ai periodi precedenti.

ART. 9 - RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE

L'inadempimento di una delle parti agli obblighi del presente accordo deve essere previamente comunicato dalla controparte a mezzo fax o posta elettronica certificata.

La parte inadempiente, nei 15 giorni lavorativi successivi al ricevimento della lettera, si impegna ad adottare una condotta conforme agli obblighi del presente accordo, salvo che l'inadempimento non sia alla stessa imputabile.

In caso di ripetute e gravi inadempienze di una delle parti, esperita inutilmente la procedura di cui al precedente comma del presente articolo, la parte che non è inadempiente potrà chiedere la risoluzione della presente, mediante invio di raccomandata a.r. da effettuarsi entro il termine di 30 giorni solari.

Il Comune di riserva in ogni caso la risoluzione per inadempimento per pubblico interesse e a tutela pubblica.

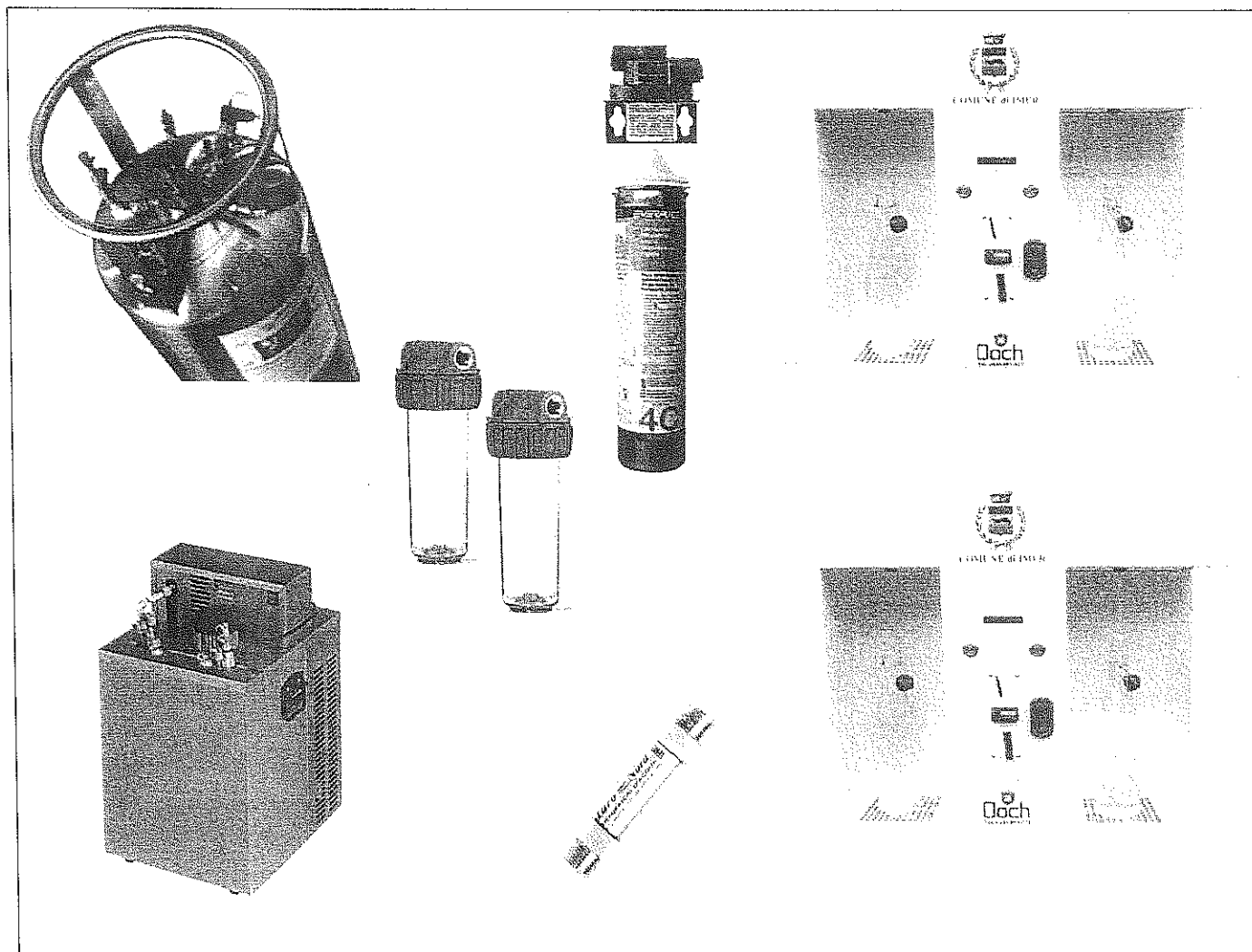
ART. 10 - SPESE E IMPOSTE

Il presente atto che consta di _____ facciate intere e quanto si legge di questa _____, escluse le firme, per concorde volontà delle parti è soggetto a registrazione in caso d'uso.

IL LEGALE REAPPRESENTANTE DELL'ENTE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA'

a) APPARECCHIATURE.



Impianto di refrigerazione per la produzione di acqua fredda e gassata.

Due frontali per erogazione acqua liscia e gassata refrigerata, con sistemi elettronici di pagamento.

Sistema di filtrazione meccanica 50 microns conforme D.M. n. 443 del 21.12.1990.

Sistema di filtrazione composito certificato dal Ministero della Salute conforme D.M. 443 del 21.12.1990.

Sistema fisico anticalcare per la prevenzione di incrostazioni Mod. "Td-Clean".

Installazione collegamenti e collaudo serbatoio "Mini Bulk" per servizio CO2.

Climatizzatore con pompa di calore.

Doppia analisi dell'acqua chimiche e batteriologiche a monte e a valle dell'apparecchio.

Illuminazione esterna.

Per apparecchiature SOMMANO

€ 20.250,00 + IVA

b) TECNOSTRUTTURA.



Immagine indicativa

Fornitura e posa in opera tecnostruttura modello doppio modulo delle dimensioni di circa ml. 2,50x2,50 x h2,70.	
Personalizzazione grafica.	
Per tecnostruttura SOMMANO	€ 19.000,00 + IVA

c) MANUTENZIONE.

Servizio di assistenza, manutenzione e pulizia necessari per un funzionamento ottimale del servizio erogato dalla casa dell'acqua: Sostituzione delle cartucce contenute dentro i filtri meccanici, cartuccia microfiltrazione, pulizia o sostituzione delle lampada a raggi ultra violetti, sanificazione dei circuiti idraulici, monitoraggio e rabbocco CO₂, uscita tecnici e manodopera. Frequenza prevista per gli interventi quindicinale, per un totale di n° 24 interventi/anno.	
Manutenzione per 10 anni (240 interventi) SOMMANO	
	€ 60.000,00 + IVA

d) RIEPILOGO COSTI in CARICO a

DOCH S.r.l.

Apparecchiature, tecnostruttura e manutenzione per 10 anni SOMMIANO	€ 99.250,00 + IVA
--	-------------------

e) CONDIZIONI di FORNITURA:

Consegna	Ca. 5/6 settimane firma convenzione
Resa	F.co Vs. Sede
Trasporto	Compreso
Posa in opera	Compresa
Tipo di accordo	Convenzione tra Doch S.r.l. e Comune di Zanè
Spese di allaccio acqua e pagamento bollette	A carico Doch S.r.l. e secondo l'art. 8 di Convenzione.
Spese di allaccio energia elettrica e pagamento bollette	A carico Doch S.r.l. e secondo l'art. 8 di Convenzione.
Lavori di realizzazione pavimentazione base per la struttura in betonelle similari all'esistente parcheggio pubblico e spostamento segnaletica verticale e bacheca esistente	A carico Doch S.r.l.

Gestione "Casa dell'Acqua" come di seguito specificato:

Manutenzione	A carico Doch S.r.l. per 10 anni e secondo l'art. 8 di Convenzione.
Gestione e ricariche CO ₂	A carico Doch S.r.l. per 10 anni e secondo l'art. 8 di Convenzione.
Prelievo e gestione incasso	A favore Doch S.r.l. per 10 anni e secondo l'art. 8 di Convenzione.
Cessione della struttura	Gratuita a favore del Comune di Zanè dopo 10 anni e secondo l'art. 8 di Convenzione.

